

## **Circolare di cui alla d.g.r. 7 febbraio 2005, n. 20474 per la presentazione delle domande sul Fondo di Rotazione per i soggetti che operano in campo culturale ai sensi dell'art. 4 bis della l.r. 35/95 come modificata e integrata dall'art. 7 comma 13 della l.r. 19/04**

### **Riferimenti normativi**

Il presente bando è emanato ai sensi dell'art. 4-bis della legge regionale 29 aprile 1995 n. 35, come integrata dalla legge regionale 3 agosto 2004 n. 19, art. 7 comma 13.

### **Riferimenti al PRS**

Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII Legislatura, approvato con d.c.r. 26 ottobre 2005, n. 25, e Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Regionale, 2007-2009 approvato con d.g.r. 27 giugno 2006, n. VIII/2786, nonché la risoluzione sul medesimo DPEFR, assunta con d.c.r. 26 luglio 2006, n. VIII/188, con particolare riferimento all'asse di intervento 2.3.1. "Valorizzazione del patrimonio culturale".

### **Finalità del fondo di rotazione**

Il fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale, è finalizzato a sostenere e promuovere la realizzazione di sistemi integrati di beni e servizi culturali tramite la più ampia valorizzazione dei beni stessi.

### **Tipologie di intervento**

1) Interventi su beni culturali immobili pubblici e privati e edifici di culto o servizi religiosi, nonché sale polifunzionali e sale per spettacoli; progetti di:

- adeguamento tecnologico;
- restauro;
- risanamento conservativo;
- manutenzione straordinaria
- ristrutturazione edilizia.

2) beni culturali mobili: opere, collezioni, raccolte e archivi afferenti a musei, raccolte museali e ad altri istituti e luoghi di culto o della cultura, mediante:

- acquisti;
- manutenzione;
- restauro.

3) sistemi culturali integrati:

- progetti di realizzazione di edifici con destinazione culturale
- allestimento di musei, biblioteche, archivi e teatri, sale polifunzionali e sale per spettacoli.

### **Dotazione finanziaria del fondo**

€ 8.215.839,00, fermo restando la disponibilità sul bilancio 2007-2009.

## **Soggetti beneficiari**

Soggetti pubblici e privati che abbiano la disponibilità del bene oggetto dell'intervento. Per l'acquisto di beni mobili è necessario il possesso dell'offerta di vendita.

## **Spese ammissibili**

- spese per la progettazione ed esecuzione lavori;
- altre spese tecniche;
- costo di acquisto di beni mobili.

## **Soglie minime e massime ammissibili**

I progetti presentati per il contributo devono rientrare, come costo totale, per:

a) beni immobili e sistemi culturali integrati:

- lotti funzionali, o relativi stralci, di costo complessivamente non inferiore a € 30.000,00 e non superiore a € 700.000,00 IVA inclusa;

b) beni mobili:

- intere collezioni o lotti funzionali di costo complessivamente non inferiore a € 20.000,00 e non superiore a € 100.000,00 IVA inclusa.

## **Modalità di intervento del fondo - condizioni ed entità delle agevolazioni**

I finanziamenti a valere sul Fondo sono concessi alle condizioni indicate di seguito:

- *Durata del contratto*: fino ad un massimo di 10 anni per i finanziamenti inferiori a € 100.000,00; fino ad un massimo di 15 anni per i finanziamenti superiori a € 100.000,00. In sede di valutazione dell'ammissibilità delle istanze di finanziamento, il Comitato Tecnico di Valutazione esprimerà un parere in merito alla durata da applicare allo specifico finanziamento richiesto. Qualora il soggetto beneficiario agisca in regime d'impresa, la durata sarà definita ai sensi dell'art. 72 della Legge 289/2002 "Finanziaria 2003".
- *Tasso di interesse applicato*: nessun interesse applicato sui finanziamenti erogati fatta eccezione per i beneficiari che agiscono in regime d'impresa, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 72 della Legge 289/2002 "Finanziaria 2003".
- *Quota di finanziamento a valere sul Fondo sul costo del progetto*: finanziamento fino al 70% del costo del progetto; qualora il finanziamento sia superiore al 50% del costo del progetto, e si ricada per i beni immobili nella casistica dei progetti sussidiati ai sensi dell'art. 3 comma 76 della L.R. 1/2000, si applica quanto previsto dalla L.R. 1/2000 e dal D.lgs 163/06. L'entità del finanziamento è definito sulla base del costo dell'intervento rideterminato al netto dei ribassi d'asta e degli accantonamenti per imprevisti. Qualora il soggetto beneficiario agisca in regime d'impresa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 del Regolamento CE n. 69/2001 sul regime degli aiuti "de minimis" e all'art. 72 della Legge 289/2002 "Finanziaria 2003".
- *Quota a fondo perduto a valere sul Fondo*: 25% del finanziamento erogato.

- *Rimborso del finanziamento*: rate semestrali posticipate costanti, con due anni di pre-ammortamento compresa la rata relativa alla frazione di interesse iniziale necessari a raggiungere il 30/6 e il 31/12 dell'anno di erogazione. Per gli enti pubblici locali secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Qualora il soggetto beneficiario agisca in regime d'impresa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 72 della Legge 289/2002 "Finanziaria 2003".

## **Garanzie**

Le garanzie, a copertura dei finanziamenti erogati a valere sul Fondo, sono acquisite secondo quanto indicato di seguito:

- per i soggetti pubblici, la garanzia è costituita dall'atto di delega al tesoriere per l'importo pari alla quota annualmente da rimborsare;
- per i soggetti privati, la garanzia può essere costituita da garanzie reali, garanzie personali e di terzi. In sede di valutazione dell'ammissibilità delle istanze di finanziamento, il Comitato Tecnico di Valutazione esprimerà un parere in merito alle garanzie da acquisire per lo specifico finanziamento richiesto.

## **Termini e modalità di presentazione della domanda**

La domanda di contributo dovrà essere presentata, a pena di esclusione, **dal 15 gennaio al 30 aprile 2007**.

La domanda di contributo dovrà essere inoltrata esclusivamente a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno o in raccomandata in corso particolare o per posta celere (fa fede la data del timbro postale) e indirizzata a: **FINLOMBARDA S.p.A. – Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia – Via Oldofredi, 23 – 20124 Milano**.

La domanda di contributo, dovrà essere:

- firmata dal legale rappresentante dell'ente o da un suo delegato secondo la modulistica pubblicata sui siti Internet [www.lombardiacultura.it](http://www.lombardiacultura.it) e [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it);
- redatta in carta legale nei casi previsti dalla normativa vigente sull'imposta di bollo (sono soggetti esonerati: gli enti pubblici, gli enti locali e le loro forme associative e consortili, le università statali, le O.N.L.U.S.).

## **Documentazione da presentare all'atto della domanda**

Per la presentazione dei progetti è richiesta la documentazione elencata nella specifica modulistica distinta per gli Enti pubblici e per i Soggetti privati.

Per informazioni sul fondo di rotazione:

Finlombarda SpA Settore Imprese, tel. 02607441

Dott. Leonardo Cistermino [leonardo.cistermino@finlombarda.it](mailto:leonardo.cistermino@finlombarda.it)

Dott. Massimo Martinoli [massimo.martinoli@finlombarda.it](mailto:massimo.martinoli@finlombarda.it)

Per informazioni sui beni immobili e sistemi integrati:

Arch. Marilena Baggio, tel. 0267652612 [marilena\\_baggio@regione.lombardia.it](mailto:marilena_baggio@regione.lombardia.it)

Per informazioni sui beni mobili:

Dott.ssa Maria Serena Tronca, tel. 0267652622 [maria\\_tronca@regione.lombardia.it](mailto:maria_tronca@regione.lombardia.it)

## Requisiti di ammissibilità

Gli interventi per i quali si presenta istanza di contributo non devono essere in corso di realizzazione né realizzati al momento della presentazione della domanda.

La mancanza di uno dei sottoelencati requisiti comporta l'esclusione del progetto:

- rispetto delle finalità e delle tipologie del bando;
- rispetto dei termini di presentazione della domanda;
- disponibilità del bene;
- entità del cofinanziamento da parte del soggetto proponente pari o superiore al 30% del costo complessivo del progetto;
- rispetto della soglia minima e massima ammissibile del costo del progetto;
- completezza della documentazione:
  - presenza dell'autorizzazione o dell'istanza di autorizzazione presentata alla competente Soprintendenza (solo per i beni vincolati ai sensi del D.lgs. 42/04);
  - Licenza dell'Ordinario della Curia competente alla richiesta di finanziamento previo parere della Consulta Regionale dei Beni Culturali ed Ecclesiastici (solo per interventi su edifici di culto, servizi religiosi o beni mobili di proprietà ecclesiastica);
  - **beni immobili:**
    - presenza dell'autorizzazione paesaggistica o istanza di autorizzazione paesaggistica (ove necessaria);
    - progetto preliminare conforme alla normativa vigente (D.lgs 163/06 e successive modifiche e integrazioni);
    - presenza della dichiarazione di conformità urbanistica;
    - inserimento nel programma triennale OO.PP. (solo per interventi su beni immobili pubblici di importo superiore a € 200.000,00);
  - **beni mobili:** progetto conforme alla normativa vigente (Codice dei beni culturali ex D.lgs.42/04 e successive modifiche e integrazioni);
  - per gli acquisti di **beni mobili:**
    - presenza dell'offerta di vendita, relazione storico-artistica e tecnica del Direttore del museo o di altro esperto da questi individuato, documentazione fotografica, note bibliografiche, note e perizie di mercato e ogni documentazione atta alla più ampia valutazione di merito dell'operazione.

La verifica dei requisiti formali di completezza e ammissibilità al finanziamento sarà svolta da Finlombarda S.p.A.

## Parametri di valutazione per beni immobili e sistemi culturali integrati

Descrizione del parametro	Punteggio fino a
Interventi di rilevanza regionale (inseriti o connessi a PRS/DPEFR e/o strumenti di programmazione negoziata)	15
Partecipazione di altri soggetti pubblici (Unione Europea e Fondazioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218) o privati alla realizzazione dell'intervento/progetto	10
Presenza di un programma di informazione e comunicazione che espliciti l'azione della Regione Lombardia nella realizzazione dell'intervento	5
Quota di cofinanziamento eccedente la percentuale minima richiesta	15
Impiego di metodologie di intervento innovative (tecniche sperimentali, conservazione programmata, diagnostica sperimentale, fonti energetiche alternative)	15
Stato di degrado e urgenza di intervento (dichiarazione della competente autorità: sindaco e/o soprintendenza)	10
Presenza di programmi di attività e di iniziative per la fruizione pubblica da svolgersi nel bene	10
Realizzazione intervento conclusivo di opere complesse	5
Miglioramento dell'accessibilità e fruibilità del bene, rilevanza architettonica/artistica del bene in rapporto al territorio	10
Presentazione del modello di gestione	5

## Parametri di valutazione per beni mobili

Descrizione del parametro	Punteggio fino a
Interventi di rilevanza regionale (inseriti o connessi a PRS/DPEFR e/o strumenti di programmazione negoziata)	15
Partecipazione di altri soggetti pubblici (Unione Europea e Fondazioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218) o privati alla realizzazione dell'intervento/progetto	10
Presenza di un programma di informazione e comunicazione che espliciti l'azione della Regione Lombardia nella realizzazione dell'intervento	5
Quota di cofinanziamento eccedente la percentuale minima richiesta	15
Presenza di un programma di valorizzazione e fruizione del bene	20
Impiego di metodologie di intervento innovative (tecniche sperimentali, conservazione programmata, diagnostica sperimentale)	15
Stato di degrado e urgenza di intervento (dichiarazione della competente autorità: sindaco e/o soprintendenza)	10
Prosecuzione o completamento di un progetto già avviato	10

## **Istruttoria**

L'accertamento dei requisiti di ammissibilità, la valutazione della coerenza economico-finanziaria del progetto, la completezza della documentazione e la verifica della affidabilità e della capacità di rimborso del richiedente saranno effettuate da Finlombarda.

Finlombarda trasmette una relazione, in esito all'istruttoria svolta, al Comitato Tecnico, composto da quattro rappresentanti della Regione e un rappresentante di Finlombarda, istituito con atto del Direttore Generale presso la Direzione Generale competente e presieduto dallo stesso o da un suo delegato.

A seguito della positiva valutazione da parte di Finlombarda, il Comitato provvede ad acquisire la valutazione sulla qualità tecnica del progetto da parte della Struttura competente, effettuata secondo i parametri indicati nella presente bando.

Il Comitato sulla base della relazione di Finlombarda, della valutazione espressa dalla Struttura competente e delle verifiche dei requisiti soggettivi ed oggettivi del soggetto richiedente, del progetto presentato e della regolarità formale dell'istanza, esprime un parere in merito all'ammissibilità della stessa a beneficiare dei finanziamenti. Il Comitato esprime, inoltre, un parere in merito sia alla durata, che alle garanzie da acquisire per ciascun finanziamento da erogare, sia ai termini entro i quali, a pena di decadenza, salvo eventuali proroghe per giustificati motivi, gli stessi devono essere realizzati.

A seguito del parere favorevole del Comitato Tecnico, il Direttore Generale competente stabilisce con proprio atto: a) gli interventi ammessi ai contributi del Fondo; b) l'importo concesso a titolo di finanziamento ed a titolo di contributo; c) la durata di ciascun finanziamento concesso, le garanzie da acquisire e i termini entro i quali, a pena di decadenza, gli interventi devono essere realizzati.

Tutti gli atti sono depositati presso FINLOMBARDA S.p.A. – Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia – Via Oldofredi, 23 – 20124 Milano.

Il procedimento relativo alla presente iniziativa si concluderà con la redazione di una specifica graduatoria entro il 30 ottobre 2007.

## **Modalità di erogazione del contributo**

A seguito del decreto del Direttore Generale competente, Finlombarda provvederà all'erogazione del finanziamento e della quota a fondo perduto a valere sul Fondo, previa stipula di contratto e secondo le seguenti modalità:

- interventi sui beni immobili:
  - 50% all'inizio dei lavori;
  - 40% alla presentazione di uno stato avanzamento lavori (SAL) pari al 60% dell'importo contrattuale complessivo;
  - 10% alla presentazione del certificato fine lavori, del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, del quadro economico finale dei lavori, della delibera o determina di approvazione della rendicontazione finale (solo per enti pubblici), del consuntivo scientifico, ai sensi della normativa vigente.
  
- interventi sui beni mobili: 75% ad inizio lavori, 25% alla conclusione dei lavori.

## **Revoca del finanziamento**

Finlombarda verifica, sulla base della documentazione di spesa, sia la conformità della

destinazione dei finanziamenti alle finalità per cui sono stati concessi, sia il rispetto dei tempi di realizzazione dei lavori definiti in sede di concessione del finanziamento. Qualora siano accertate difformità, Finlombarda sottopone i casi relativi al Comitato Tecnico che esprime la propria valutazione e presenta al Direttore Generale competente i casi per i quali si rende necessaria una decisione di revoca del finanziamento. Pertanto, qualora risulti che i finanziamenti erogati a valere sul Fondo non siano utilizzati in tutto o in parte in conformità alle finalità per cui sono stati concessi o qualora risulti il mancato rispetto dei tempi di realizzazione dei lavori in sede di concessione del finanziamento, il Direttore Generale competente dispone la restituzione totale o parziale delle somme già erogate nonché della sospensione della quota a saldo.

La Regione potrà effettuare ispezioni dirette ad accertare l'utilizzo congruo dei finanziamenti e lo stato di avanzamento degli investimenti. Qualora sulla base di tali ispezioni vengano riscontrate irregolarità, il Direttore Generale competente in materia di interventi in campo culturale può disporre la revoca totale o parziale del finanziamento e la restituzione totale o parziale delle somme eventualmente già erogate.

### **Tempi di realizzazione del progetto, proroghe e varianti**

I lavori dovranno essere realizzati nei tempi indicati dal decreto di assegnazione del finanziamento del relativo progetto, salvo eventuali proroghe concesse per giustificati motivi.

Eventuali perizie suppletive, varianti in corso d'opera e aggiornamento dei prezzi saranno a totale carico degli enti beneficiari del contributo e dovranno essere comunicati alla Regione, per il tramite di Finlombarda, allegando i seguenti documenti:

- le concessioni o autorizzazioni o nulla osta rilasciate dalle competenti autorità in base alla vigente legislazione;
- dichiarazione attestante la congruità tecnico-amministrativa dei lavori in variante.

### **Modalità di comunicazione dell'intervento regionale**

I soggetti ammessi al finanziamento del Fondo sono tenuti ad apporre, con spazio adeguato, il marchio Regione Lombardia - Culture, Identità e Autonomie della Lombardia (disponibile sul sito <http://lombardiacultura.it>) su tutto il materiale divulgativo realizzato per la comunicazione dei risultati del progetto e per la promozione dei beni interessati.

Si allega di seguito alla presente circolare la modulistica e la normativa di riferimento.

Il Direttore Generale  
(Pietro Petrarola)

## **ALLEGATO: normativa di riferimento**

L.R. 29 aprile 1995, n. 35

### **Interventi della Regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali.**

Publicata nel B.U. Lombardia 4 maggio 1995, n. 18, Il S.O.

#### **Art. 4 bis**

*Sostegno e promozione di sistemi culturali integrati.*

1. Al fine di sostenere e promuovere la realizzazione di sistemi culturali integrati, anche con la valorizzazione di beni culturali e la produzione di spettacoli, la Giunta regionale è autorizzata ad intervenire attraverso:

- a) l'istituzione di un fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale, la cui gestione è affidata a Finlombarda S.p.A.; le modalità di gestione, funzionamento e amministrazione di tale fondo sono definite in apposita convenzione, stipulata dal direttore generale competente, previa deliberazione della Giunta regionale;
- b) il concorso, attraverso Finlombarda S.p.A. e sue controllate, alla costituzione, sottoscrizione e gestione di fondi mobiliari che, direttamente o indirettamente, partecipino al capitale di rischio o al finanziamento di impresa di produzione, promozione e valorizzazione di beni, servizi e opere di interesse artistico e culturale.

**L.R. 5 gennaio 2000, n. 1**

**Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).**

Publicata nel B.U. Lombardia 10 gennaio 2000, n. 2, I

### **Art. 3**

#### **comma 76**

Sono lavori pubblici sussidiati i lavori eseguiti da enti pubblici, nonché quelli eseguiti da soggetti privati, fatta eccezione per i lavori di edilizia residenziale pubblica, che beneficiano di finanziamento regionale, o di altri contributi pubblici, anche cumulativi, assegnati in attuazione di piani e programmi approvati dalla Regione, di importo pari o superiore al 50 per cento dell'importo progettuale.

#### **comma 77**

I lavori sussidiati eseguiti da soggetti privati, se d'importo superiore a 100 mila ECU, devono essere realizzati sulla base di un progetto redatto e attuato secondo la normativa vigente in materia di opere pubbliche. Per tali progetti la Regione procede all'approvazione degli elaborati previo parere degli organi consultivi regionali.

#### **comma 96**

Sono assoggettati al parere delle strutture tecniche regionali periferiche competenti in materia di lavori pubblici:

- a) i progetti di lavori sussidiati d'importo inferiore a 7,5 milioni di euro, fermi restando i limiti stabiliti dal comma 77 per i lavori sussidiati eseguiti da soggetti privati, e relative varianti se comportanti una maggiore spesa superiore al 5 per cento dell'importo contrattuale;
- b) i progetti di lavori pubblici di competenza regionale d'importo inferiore a 7,5 milioni di euro;
- c) le proroghe contrattuali superiori a novanta giorni.

**D.Lgs. 12-4-2006 n. 163**

**Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006, n. 100, S.O.**

**Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori. (art. 16, [L. n. 109/1994](#))**

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

- a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
- b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
- c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche,

tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve

essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5.

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del [decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494](#), gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato ai sensi dell'articolo 15 del [D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327](#).

**L. 27-12-2002 n. 289**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).**

Publicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.

**72. Fondi rotativi per le imprese.**

1. Fatte salve le risorse destinate all'attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi Fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.

2. I contributi a carico dei Fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono attribuiti secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei seguenti principi:

a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo;

b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio;

c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.

3. Al fine di assicurare la continuità delle concessioni, i decreti interministeriali di natura non regolamentare dovranno essere emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contributi in conto interessi nonché alla concessione di incentivi per attività produttive disposti con le procedure di cui

al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, inclusi i patti territoriali, i contratti d'area e i contratti di programma, e alla concessione di incentivi per la ricerca industriale di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nonché alle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, disposte in attuazione del 5° bando. Al fine di assicurare l'invarianza degli effetti finanziari, di cui al presente articolo, con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, è definita la programmazione temporale, per il triennio 2003-2005, degli adempimenti amministrativi di cui alla citata legge n. 488 del 1992.

**Reg. (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001.**

**Regolamento della Commissione**

**relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")**

Publicato nella G.U.C.E. 13 gennaio 2001, n. L 10. Entrata in vigore: 2 febbraio 2001.

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, in particolare l'articolo 2,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento <sup>(1)</sup>,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 994/98 abilita la Commissione a fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato e in particolare ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. La Commissione ha inoltre esposto la sua politica riguardo ad una soglia de minimis, al di sotto della quale l'articolo 87, paragrafo 1, si può considerare inapplicabile, da ultimo nella comunicazione relativa agli aiuti de minimis <sup>(2)</sup>. Alla luce dell'esperienza acquisita ed al fine di accrescere la trasparenza e la certezza del diritto, è opportuno che la regola de minimis venga stabilita in un regolamento.

(3) Tenuto conto delle speciali disposizioni applicabili ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, nonché dei trasporti, e del rischio che in tali settori persino aiuti di importo limitato possano corrispondere ai criteri di applicazione del divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, è opportuno che il presente regolamento non si applichi a tali settori.

(4) Alla luce dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni e sulle misure compensative <sup>(3)</sup>, il presente regolamento non deve esentare gli aiuti all'esportazione né quelli che favoriscono la produzione interna rispetto ai prodotti importati. Non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato.

(5) Alla luce dell'esperienza maturata dalla Commissione è possibile stabilire che gli aiuti non eccedenti un massimale di 100.000 EUR su un periodo di tre anni non incidono sugli scambi tra gli Stati membri, non falsano né minacciano di falsare la concorrenza e non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Il periodo di riferimento di tre anni deve avere carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nei tre anni precedenti deve essere ricalcolato. L'aiuto de minimis si deve considerare erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso. La regola de minimis lascia impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano, anche per lo stesso progetto, aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria.

(6) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione della soglia de minimis, è opportuno che gli Stati membri applichino lo stesso metodo di calcolo. Per facilitare tale calcolo ed in conformità alla prassi attualmente seguita nell'applicazione della regola de minimis, è opportuno che gli aiuti diversi dalle sovvenzioni dirette in denaro vengano convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti sotto forma di prestiti agevolati richiede l'applicazione dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione della sovvenzione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento, a condizione che, nel caso dei prestiti agevolati, questi siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati

periodicamente dalla Commissione sulla base di criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su Internet.

(7) La Commissione ha il dovere di assicurare il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato, ed in particolare, nel caso degli aiuti concessi a titolo della regola de minimis, il rispetto delle condizioni ad essa attinenti. In forza del dovere di collaborazione di cui all'articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti a facilitare l'adempimento di detto compito, instaurando modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti accordati ad uno stesso beneficiario, a titolo della regola de minimis, non ecceda il massimale di 100.000 EUR su un periodo di tre anni. A tal fine è opportuno che gli Stati membri, quando erogano un aiuto rispondente a tale regola, informino i beneficiari della natura de minimis dell'aiuto, ottengano dall'impresa interessata informazioni dettagliate sugli eventuali altri aiuti de minimis ricevuti dall'impresa negli ultimi tre anni e controllino accuratamente che il nuovo aiuto de minimis non comporterà il superamento del massimale. Come alternativa, il rispetto del massimale può essere garantito per mezzo di un registro centrale.

(8) Alla luce dell'esperienza della Commissione, ed in particolare della frequenza con la quale è in genere necessario procedere a una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giungesse a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre, per i regimi di aiuti de minimis di cui al presente regolamento, di un periodo di adeguamento di sei mesi,

ha adottato il presente regolamento:

<sup>(1)</sup> Pubblicato nella G.U.C.E. 28 marzo 2000, n. C 89.

<sup>(2)</sup> Pubblicata nella G.U.C.E. 6 marzo 1996, n. C 68.

<sup>(3)</sup> Pubblicato nella G.U.C.E. 23 dicembre 1994, n. L 336.

## **Articolo 1**

*Campo di applicazione.*

Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione di quelli concessi:

- a) al settore dei trasporti e alle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato;
- b) a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- c) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati.

## **Articolo 2**

### *Aiuti de minimis.*

1. Si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri per l'applicazione del divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che non siano pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, qualora essi soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. L'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100.000 EUR su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.

3. Il massimale di cui al paragrafo 2 è espressa in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto, nel caso di un prestito agevolato, è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

### **Articolo 3**

#### *Cumulo e controllo.*

1. Quando uno Stato membro concede un aiuto de minimis ad un'impresa, la informa della natura de minimis dell'aiuto stesso e si fa rilasciare dall'impresa informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti de minimis dalla stessa ricevuti nei tre anni precedenti.

Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto de minimis soltanto dopo aver accertato che il nuovo aiuto non fa salire l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nel periodo di riferimento di tre anni ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti de minimis, contenente informazioni complete su tutti gli aiuti de minimis concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, il requisito di cui al paragrafo 1, secondo comma, non si applica a decorrere dal momento in cui i dati del registro vertono su un periodo retrospettivo di almeno tre anni.

3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Tali registrazioni contengono tutte le informazioni necessarie per accertare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. Le registrazioni riguardanti un singolo aiuto sono conservate per dieci anni dalla data di concessione e quelle relative ad un regime di aiuti per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, lo Stato membro interessato le trasmette, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo dell'aiuto de minimis ricevuto da una impresa determinata.

#### **Articolo 4**

*Entrata in vigore e periodo di validità.*

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.

2. Alla scadenza del periodo di validità, le disposizioni di cui al presente regolamento continuano ad applicarsi, per un periodo transitorio di sei mesi, ai regimi di aiuti de minimis da esso disciplinati.

Nel corso del periodo transitorio i regimi stessi possono continuare ad essere posti in esecuzione alle condizioni di cui al presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2001.